



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legga Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



Stagione Sportiva 2023/2024

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – Stagione 2023-2024

Comunicato Ufficiale N.4/TFT del 28/09/2023

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli il giorno 25/09/2023
ha adottato le seguenti:

DELIBERA

Fasc.179

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone; Avv. F. Gargiulo.
Prot.2258/808 pfi22-23/PM/ps (Campionato C2 Calcio A5)**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

il sig. **Antonio LONGOBARDI**, all'epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. Futsal Quarto: della violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato, senza addurre alcun motivo ostativo, al Collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato nonostante sia stato ritualmente convocato per le date del 28.4.2023 e del 3.5.2023, così impedendo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell'accertamento dei fatti oggetto del procedimento;

- il sig. **Sergio DEL GIUDICE**, all'epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. Futsal Quarto: della violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato, senza addurre alcun motivo ostativo, al Collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato nonostante sia stato ritualmente convocato per le date del 28.4.2023 e del 3.5.2023, così impedendo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell'accertamento dei fatti oggetto del procedimento;

- il sig. **Emanuele Mormone**, all'epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. Futsal Quarto: della violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato, senza addurre alcun motivo ostativo, al Collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato nonostante sia stato ritualmente convocato per le date del 28.4.2023 e del 3.5.2023, così impedendo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell'accertamento dei fatti oggetto del procedimento;

la società **A.S.D. Futsal Quarto** a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per la condotte poste in essere dai sigg.ri Antonio Longobardi, Sergio Del Giudice, Gaetano Breglia ed Emanuele Mormone, così come descritte nei precedenti capi di incolpazione.

Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti per la seduta odierna.

All'udienza del 14/01/2019 l'avvocato munito delle procure speciali dei soggetti deferiti chiedeva, l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 127 C.G.S. e segnatamente per: il dirigente accompagnatore Longobardi Antonio la sanzione finale di giorni quaranta (40) di inibizione (s.b. inibizione di mesi 2 ridotta come sopra per rito); il massaggiatore Del Giudice Sergio la sanzione finale di giorni quaranta (40) di inibizione (s.b. inibizione di mesi 2 ridotta come sopra per rito); il calciatore Breglia Gaetano la squalifica per n.1 gara (s.b. 2 gare ridotte come sopra per rito); il calciatore Mormone Emanuele la squalifica per n.1 gara (s.b. 2 gare ridotte come sopra per rito); per la Società Asd Futsal Quarto la sanzione di euro 350,00 (s.b. euro 500,00 di ammenda ridotti come sopra). La Procura Federale, in persona dell' avv. G. Greco, prestava il necessario

consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l'art.127 del C.G.S. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

APPLICA

per: il calciatore Mormone Emanuele una (1) giornata di squalifica; il calciatore Gaetano Breglia una (1) giornata di squalifica; per il massaggiatore Sig. Del Giudice Sergio, la sanzione di giorni quaranta (40) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Longobardi Antonio, la sanzione di giorni quaranta (40) di inibizione; per la società A.S.D. Futsal Quarto € 350,00 di ammenda.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 28.09.2023

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Fasc.171

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone; Avv. F. Gargiulo.

Proc. 28806/552 pfi22-23/PM/fm del 29.05.2023.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

il sig. **Pasquale DI NUZZO**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. La Fenice: - violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del Torneo "Trofeo Epifania" tenutosi in data 6.1.2023 presso il Centro Sportivo Talamonti di Caserta, organizzato dall'Ente di Promozione Sportiva "Opes – Campania", al quale hanno partecipato le squadre giovanili della società dallo stesso rappresentate; torneo risultato non autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC; violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato al collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato, nonostante sia stato ritualmente convocato per le date del 7.3.2023 e del 9.3.2023;

- sig.ra **Anna FUSCO**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Calatia Calcio Maddaloni: - violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022-2023, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del Torneo "Trofeo Epifania" tenutosi in data 6.1.2023 presso il Centro Sportivo Talamonti di Caserta, organizzato dall'Ente di Promozione Sportiva "Opes – Campania", al quale hanno partecipato le squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata; torneo risultato non autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC; - violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato al collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato, nonostante sia stato ritualmente convocato per le date del 7.3.2023 e del 9.3.2023;

Ritenuto, altresì, che da tali atti e comportamenti consegue la responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva delle società **A.S.D. La Fenice** ed **A.S.D. Calatia Calcio Maddaloni**, ciascuna per i fatti e comportamenti posti in essere dai rispettivi presidenti e legali rappresentanti, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: per il Presidente Sig. Pasquale DI NUZZO la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; per la società A.S.D. La Fenice € 600,00 di ammenda; per il Presidente sig.ra Anna FUSCO, sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; per la società A.S.D. Calatia Calcio Maddaloni € 600,00 di ammenda.

Osserva il Tribunale che il presente procedimento trae origine da notizie presenti sul sito internet "opescampania.net" con riguardo al Torneo "Trofeo Epifania" tenutosi in data 6 gennaio 2023 presso il centro sportivo Talamonti di Caserta, organizzato dall'ente di promozione sportiva suindicato, nonché dalle locandine e calendari relativi al predetto torneo acquisiti dalla Procura Federale. Sulla base dell'acquisizione

di questi atti e documenti, la Procura Federale ha deferito: Il sig. Pasquale di Nuzzo; La società A. S. D. La Fenice; La sig.ra Anna Fusco; La società A. S. D. Catania Calcio Maddaloni.

in ordine alle violazioni del codice di giustizia sportiva meglio riportate in epigrafe. Ritiene il Tribunale che dagli atti e documenti acquisiti dalla Procura Federale, in assenza di ulteriori indagini compiute dalla stessa, non vi è la prova che le predette società abbiano partecipato al torneo in questione. Ed invero, dall'esame dei documenti acquisiti dalla Procura Federale (locandina che pubblicizzava lo stesso) emerge con chiarezza che il Torneo Epifania doveva svolgersi il 6 gennaio 2023 tutto in una mezza giornata, presso il C.S. Sporting Village – CESA (CE), mentre i calendari acquisiti dalla Procura Federale sono relativi a giornate di gran lunga successive al 6 gennaio 2023, precisamente 22 gennaio e 29 gennaio, con risultati acquisiti in relazione a gare effettuate nelle stesse giornate sopramenzionate, presso il centro sportivo TalamontienoniC.S.SportingVillageCESA(CE).

A prescindere da queste considerazioni va, soprattutto, sottolineato che all'udienza tenutasi il 25.09.2023, a domanda del Tribunale il rappresentante della Procura Federale ha chiarito e confermato che il torneo per il quale è stato proposto il deferimento in questione si è svolto nella sola giornata del 6 gennaio 2023, per cui deve ritenersi senza ombra di dubbio che i calendari con i risultati delle gare, pure essi acquisiti dalla Procura Federale, sono relativi ad un torneo diverso da quello oggetto del deferimento. Per tutto quanto detto sopra, il deferimento relativo alla violazione dell'art. 4 , comma 1, del codice di giustizia sportiva deve ritenersi infondato; non v, peraltro, trascurato che il sig. Pasquale di Nuzzo, presidente della società A. S. D. La Fenice, si è costituito nel presente procedimento ed ha negato di aver partecipato al Torneo Epifania. Il deferimento deve ritenersi infondato anche in relazione alle altre violazioni contestate ai deferiti, e cioè non essersi presentati ai collaboratori della Procura Federale per essere ascoltati, pur essendo stati ritualmente convocati. Ed invero, dall'esame dei documenti prodotti dalla Procura Federale, è risultato che l'avv. Pietro del Prete, in nome e per conto del sig. Pasquale di Nuzzo, aveva richiesto alla Procura Federale un rinvio per l'audizione dello stesso, in attesa della formalizzazione del mandato difensivo, non ricevendo alcun riscontro a questa istanza. Mentre, per le altre deferite, la sig.ra Anna Fusco, e la società A. S. D. Catania Calcio Maddaloni, dall'esame degli atti risulta un avviso di mancata consegna per gli inviti a comparire inviati tramite pec. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

Rigetta il deferimento così come proposto e per l'effetto, proscioglie: il Presidente Sig. Pasquale DI NUZZO ; la società A.S.D. La Fenice; per il Presidente sig.ra Anna FUSCO; la società A.S.D. Calatia Calcio Maddaloni. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito. Così deciso in Napoli, in data 25.09.2023

**IL PRESIDENTE T.F.T.
Avv. A. Frojo**

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania entro e non oltre 30 giorni.

- tramite Addebito su Conto della Società;
- tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;
- tramite Bonifico Bancario IBAN IT48Q0200803447000400242945 (con specifica causale); Inoltrato a: C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Ufficio Amministrazione; email amministrazione.campania@Ind.it

Pubblicato in Napoli, li 28 Settembre 2023

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**